



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 1 "Personale S.S.R. - Dipendente e Convenzionato"

Prot./Servizio 1/h. 0044213

Palermo,

Oggetto: Graduatoria definitiva di Medicina generale: direttiva

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Responsabili

Dipartimento Cure Primarie
Aziende Sanitarie Provinciali

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria

LORO SEDI

Si trasmette la graduatoria definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2020, approvata con D.D.G. n. 2032 del 12/11/19, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 53 del 29/11/19, redatta secondo i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, sottoscritto in data 21/06/18, il quale ha introdotto una nuova disciplina anche per quanto concerne le modalità di assegnazione degli incarichi provvisori e di sostituzione.

Com'è noto alle SS.LL. a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14/12/18 n. 135, convertito in Legge n. 12 dell'11/02/19 ed in particolare dell'art. 9, nonché del D.L. 30/04/19 n. 35, convertito in Legge n. 25/06/19 n. 60 ed in particolare dell'art. 12, in data 25 luglio 2019 la Conferenza delle regioni ha emanato le Linee guida regionali per l'attuazione delle sopracitate disposizioni e, in data 5 settembre 2019, al fine di armonizzarle con la disciplina contenuta nell'A.C.N. sottoscritto in data 21/06/18, è stata siglata presso la SISAC una preintesa con le OO.SS. di categoria.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del nuovo Accordo, codeste Aziende, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di medicina generale, procedono alla pubblicazione, sul proprio sito, di un avviso per la predisposizione di graduatorie

aziendali (di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) di medici disponibili all'eventuale conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato o all'affidamento di incarichi di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:

- Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l'ordine di punteggio;
- Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;
- Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella medesima Regione;
- Medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente al 31/12/94;
- Medici iscritti ai corsi di specializzazione.

Nel contempo, l'ACN di Medicina Generale 21/06/18, in armonia con le nuove modalità di conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione prevede l'abrogazione della norma finale n. 5, nonché della norma transitoria n. 4, atteso che le relative previsioni risultano superate dalla disciplina introdotta con il nuovo Accordo.

Il comma 7 del medesimo art. 15 prevede che le domande di partecipazione all'avviso aziendale e vengono graduate nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, ad eccezione dei medici inseriti nella graduatoria regionale per i quali vale il relativo punteggio.

Pertanto, considerati i tempi tecnici necessari per garantire il rispetto dei termini previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale per la pubblicazione dell'avviso (15 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.S. della graduatoria regionale), per la presentazione delle domande da parte degli interessati (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito aziendale) e per la predisposizione delle graduatorie aziendali di disponibilità, tutte le Aziende dovranno assegnare gli incarichi di sostituzione e provvisori, inderogabilmente con decorrenza **1 febbraio 2020**, secondo criteri e modalità previste dal suddetto art. 15 dell'A.C.N. 21/06/19.

In particolare, per quanto concerne gli incarichi di continuità assistenziale, fermo restando le disposizioni contenute nell'art. 70 dell'A.C.N. 23/03/05, come rinnovato dall'A.C.N. 29/07/09, nonché le disposizioni contenute nell'Accordo regionale non in contrasto con le previsioni del

nuovo A.C.N., le Aziende, per le sostituzioni superiori a 9 giorni conferiranno l'incarico secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 15 comma 6 dell'A.C.N. 21/06/18.

Nella considerazione che, in applicazione ai principi introdotti dalle superiori norme di legge, come del resto previsto nella norma finale dell'Accordo, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale non si applicano le limitazioni temporali di cui all'art. 70 comma 6 dell'A.C.N. 23/03/05 e sm.i., si forniscono le seguenti indicazioni relativamente alla durata degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale:

- ai medici inseriti nella graduatoria regionale, ai medici che hanno acquisito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, nonché ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale possono essere conferiti incarichi di continuità assistenziale per un periodo massimo fino a 6 mesi, rinnovabile alla scadenza in mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico;
- ai medici abilitati successivamente al 31/12/94 può essere conferito un incarico di tre mesi, rinnovabile alla scadenza in mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico.
- ai medici iscritti alla scuola di specializzazione possono essere conferiti incarichi per non più di tre mesi all'anno.

Al fine di verificare il rispetto da parte dei medici cui conferire incarichi provvisori e di sostituzione delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 17 dell'A.C.N. di Medicina Generale, nonché del limite di durata dei suddetti incarichi, le Aziende inviteranno gli interessati a compilare apposita autocertificazione al riguardo.

Obbligo di pubblicità

Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relativamente alle procedure di conferimento degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale, fermo restando le disposizioni in materia di privacy e di trattamento di dati personali, le SS.LL. avranno cura di provvedere alla pubblicazione sul sito aziendale delle graduatorie di disponibilità, nonché delle sedi di presidio di c.a. da assegnare per sostituzione e delle relative date di convocazione.

Si coglie l'occasione per invitare le Aziende, al fine di un'uniforme modalità di assegnazione degli incarichi di sostituzione, a pubblicare mensilmente e con decorrenza dal 1° giorno del mese, i posti vacanti da ricoprire con incarichi di sostituzione.

Al fine di un'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni che disciplinano l'istituto delle sostituzioni di continuità assistenziale, si confida in una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente direttiva e nel contempo si dichiara decaduta ogni eventuale precedente determinazione che si ponga in contrasto con il contenuto della stessa.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Mario La Rocca)

Mario La Rocca



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(D.ssa Antonella Di Stefano)

Antonella Di Stefano